

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4284

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CARELLI, SODANO, FINCATO, FAGNI, CASTAGNETTI, GHINAMI,
FRANCHI ROBERTO, PORTATADINO, VENTRE, RUSSO RAFFAELE**

Presentata il 18 dicembre 1986

**Unificazione dei ruoli degli ispettori tecnici centrali
e periferici del Ministero della pubblica istruzione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Corte costituzionale, con sentenza n. 212 del 1985, ha avuto modo di richiamare un'altra precedente decisione (8 luglio 1975, n. 219) che operava il raffronto fra docenti universitari e direttivi dello Stato. In quella occasione erano i docenti universitari a domandare l'estensione del trattamento economico dei dirigenti statali sostenendo la coincidenza delle funzioni svolte, in quanto l'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, attribuisce al personale della dirigenza compiti di studio e ricerca propri dei docenti. In verità, la coincidenza fra la funzione dei professori universitari e quella dei docenti non fu condivisa dalla Corte costituzionale, la quale osservò che malgrado i dirigenti

svolgano anche attività di studio e di ricerca, « vero è, altresì, che tale attività non è tipica della loro funzione e, comunque, differisce — rispetto all'attività di studio cui attendono i docenti — per l'oggetto; che non riguarda i contenuti di autonome discipline scientifiche, sibbene unicamente l'organizzazione e strutturazione dei dicasteri, essendo in definitiva, meramente strumentale al risultato della migliore funzionalità di questi ».

Si volle allora precisare da parte della Corte costituzionale quali fossero le caratteristiche funzionali che distinguevano le due categorie di pubblici dipendenti, ma si affermò contemporaneamente un principio che è perfettamente applicabile anche agli ispettori tecnici, se equiparati ai dirigenti statali.

Osservò infatti la Corte costituzionale, con la richiamata sentenza n. 219 del 1975, come per più decenni il legislatore avesse costantemente attribuito al personale docente ed ai direttivi dello Stato una identica potenzialità di sviluppo di carriera, considerando quasi « naturale, per la carriera dei professori universitari, lo sbocco verso il medesimo tetto retributivo stabilito per i funzionari direttivi dello Stato ». « Tale equiparazione » — deduce la Corte costituzionale — « delle due categorie in discorso, traducendo, per la sua non accidentalità, ma anzi uniforme ripetizione in un notevole arco temporale, un giudizio di valore espresso dal legislatore *ex suo ore*, in termini di equivalenza, fra le due categorie pur strutturalmente diverse dei docenti e dei dirigenti, non poteva non porsi come un limite alla permanente discrezionalità del legislatore medesimo. Nel senso che — ferma restando la libertà di distinguere le retribuzioni dei professori e degli altri funzionari statali, di valutarne separatamente l'adeguatezza, come di ristrutturare, all'interno, la progressione di carriera — non poteva però tale discrezionalità spingere fino al punto (che travalica nell'irrazionalità) di alterare — senza che ciò fosse giustificato dal superamento delle premesse che avevano determinato il precedente cennato giudizio di valore — i termini di corrispondenza tra le sin qui comparate categorie in misura e con modalità tali da addirittura decapitare il vertice dell'una, imponendone lo sviluppo fino al massimo retributivo stabilito per l'altra ».

La Corte costituzionale lanciò, dunque, un messaggio che è stato, poi, puntualmente recepito dal legislatore attraverso l'aggancio della docenza universitaria alla dirigenza statale e tale precedente presenta una stretta analogia con la situazione degli ispettori tecnici della pubblica istruzione.

L'articolo 4, comma primo, n. 2) della legge 30 luglio 1973, n. 477 delegava il Governo a stabilire il « riordnamento della funzione ispettiva nel quadro di una visione unitaria della stessa a li-

vello centrale, regionale e provinciale e le attribuzioni, i doveri e i diritti della medesima intesa come attività di esperti professionali utilizzati dall'amministrazione scolastica per l'accertamento tecnico-didattico, l'aggiornamento e la sperimentazione ».

Il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 all'articolo 4 definiva, quindi, la funzione ispettiva unica, specificando che « gli ispettori tecnici centrali operano in campo nazionale e gli ispettori tecnici periferici in campo regionale o provinciale ». Il quarto comma del citato articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 prevede inoltre che gli ispettori tecnici (centrali o periferici) svolgano attività di studio, di ricerca e di consulenza tecnica per il Ministro e per gli altri organi centrali e periferici della pubblica istruzione, in aggiunta agli altri compiti istituzionali propri della categoria. Le funzioni attribuite all'attuale ispettore tecnico sono in realtà uniche ed inoltre il criterio territoriale non ha più valore nella prassi, in quanto gli ispettori tecnici periferici ricevono regolarmente dall'Amministrazione centrale incarichi da svolgere al di fuori della regione o provincia di appartenenza. Allora è doveroso cercare la categoria alla quale il medesimo ispettore tecnico è assimilabile in forza della normativa regolatrice delle funzioni onde realizzare l'effettiva unificazione dei ruoli voluta dal legislatore, ma non ancora attuata in concreto, dato che l'articolo 46 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ha collocato il personale ispettivo tecnico-periferico nell'ottava qualifica funzionale.

La funzione ispettiva nell'ambito del pubblico impiego ha sempre ottenuto dal legislatore un posto di preminenza all'interno della carriera direttiva prima, e dirigenziale poi. Basti osservare la collocazione della figura ispettiva nel testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dove tale funzionario, che esplica funzioni non dis-

simili (articolo 156 del testo unico n. 3/57) da quelle dell'attuale ispettore tecnico, viene a trovarsi nella scala gerarchica della carriera direttiva al di sopra del direttore di divisione e subordinato soltanto al direttore generale. La conferma della predetta collocazione verticistica dell'« ispettore » la si rinviene, peraltro, nei fondamentali testi normativi che disciplinano il trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, quali, ad esempio, il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, Tab. unica, quadro I, sez. A) e sez. B). A proposito di quest'ultima tabella è appena il caso di ricordare che anche la figura dell'« ispettore scolastico », il quale in passato esercitava la propria funzione in un ambito territoriale circoscritto ad uno o più circoli didattici, veniva dal legislatore valorizzata sotto il profilo economico con l'attribuzione di un parametro di stipendio (443) fra i più elevati per il personale della scuola e comunque superiore a quello (426) attribuito al « direttore di divisione » appartenente alla carriera direttiva amministrativa dello Stato. Infine il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, confermando tale orientamento legislativo, ha attribuito la qualifica dirigenziale agli « ispettori generali » già contemplati dal preesistente ordinamento. Da una parte l'articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica 748/72 fissa le attribuzioni dei dirigenti con funzioni ispettive e dall'altra, il successivo articolo 59 prevede l'inquadramento degli impiegati con qualifica di ispettore generale, o equiparata, nella qualifica di « dirigente superiore ».

Esistono, dunque, tutti i presupposti per poter affermare che c'è stata da parte del legislatore per un notevole arco di tempo una uniforme ripetizione di un giudizio di valore che porta all'equivalenza fra il personale ispettivo e quello direttivo e, successivamente, dirigente

dello Stato. Quest'ultima equivalenza non si è limitata al solo livello funzionale di carriera, ma — per usare l'espressione della Corte costituzionale — si sostanzia nel profilo di un « identico vertice di efficiente o parametro terminale ».

Come si è visto, l'articolo 4, comma primo, n. 2) della richiamata legge n. 477 del 1973, ha delegato il Governo a provvedere al riordinamento della funzione ispettiva, considerata « unitaria », abolendo cioè qualunque pretestuosa differenziazione fra categorie di soggetti che attraverso una selettiva procedura concorsuale accedono ad un'unica qualifica per l'esercizio di identiche funzioni sia presso l'Amministrazione centrale sia presso quella periferica.

La differente modalità di esercizio delle funzioni ispettive — circoscritte in passato al ristretto ambito territoriale dell'ispettore scolastico — non ha più diritto di cittadinanza nel vigente ordinamento statale, considerate la conclamata unicità delle funzioni medesime e la concreta eliminazione di qualunque limitazione all'esplicazione di incarichi conferiti dall'Amministrazione centrale agli ispettori tecnici periferici anche in ambito nazionale.

Soccorre, infine, anche un ulteriore indirizzo già seguito dall'Amministrazione pubblica, in attuazione della legge 28 ottobre 1970, n. 775, che prescrive la unificazione dei ruoli, centrali e periferici, quando essi « si riferiscono a carriere dello stesso ordine con funzioni analoghe ».

Non vi è motivo, infatti, di tenere distinti « ruoli » per gli ispettori tecnici centrali e per quelli periferici nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica istruzione e l'unificazione si risolverebbe senza dubbio in un vantaggio per il pubblico interesse, poiché gli ispettori possono venire utilizzati in relazione alle effettive esigenze di servizio, senza vincolo di sede.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione.

2. Al predetto personale compete il trattamento economico già attribuito agli ispettori centrali di cui all'allegato II, tabella IX, quadro B, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

ART. 2.

1. Il servizio prestato dagli ispettori tecnici periferici nella carriera di provenienza è valutato per intero agli effetti della progressione economica.